



Comune di Isnello

PROVINCIA DI PALERMO

OGGETTO:

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 17 DEL 24.07.2020

Indice

Art. 1 Premessa

Art. 2 Finalità

Art. 3 Definizioni

Art. 4 Modalità di raccolta dei dati

Art. 5 Informativa

Art. 6 Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

Art. 7 Notificazione preventiva al Garante

Art. 8 Responsabile ed incaricati del trattamento

Art. 9 Trattamento e conservazione dei dati

Art. 10 Modalità di accesso ai dati

Art. 11 Procedure per l'accesso alle informazioni registrate;

Art. 12 Norma di Rinvio

Art. 13 Pubblicità del Regolamento

Articolo 1

Premessa

1. Il presente Regolamento disciplina le finalità che si intendono perseguire attraverso il sistema di videosorveglianza, gestito ed impiegato dal Comune di Isnello nel territorio comunale, e le conseguenti procedure per la gestione operativa del sistema con particolare riferimento all'accesso, alla lettura e al trattamento delle informazioni.
2. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Articolo 2

Finalità

1. Le finalità che il Comune intende perseguire attraverso l'installazione e l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza sono quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all'Ente dalle leggi, nel rispetto delle libertà fondamentali degli utenti.

Tali finalità possono raggrupparsi nei seguenti ambiti generali:

- a) prevenire atti criminosi e atti vandalici attraverso un'azione di deterrenza che la presenza di telecamere è in grado di esercitare;
 - b) favorire l'individuazione degli stessi atti vandalici ed atti criminosi, qualora avvengano nelle zone controllate dalle telecamere, ricorrendo alle informazioni che il sistema fornirà ;
 - c) tutelare la sicurezza urbana, del patrimonio comunale e dell'ambiente;
 - d) attuare la rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni in relazione alle competenze attribuite dalla legge ai soggetti pubblici.
2. L'archivio dei dati registrati costituisce, per il tempo di conservazione stabilito nel successivo articolo, fonte di prova per le finalità di polizia giudiziaria con eventuale informativa nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente a procedere in grado di commissione di reati.
 3. In ossequio al disposto del "*Provvedimento generale sulla videosorveglianza*" dell' 8 aprile 2010 emesso dal Garante per la protezione dei dati personali, i cittadini sono informati della presenza delle telecamere e della loro ubicazione.

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a. per "**banca di dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - b. per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,

- l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c. per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - d. per “**titolare**”, il Comune di Isnello cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali e agli strumenti utilizzati;
 - e. per “**responsabile**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
 - f. per “**incaricati**” le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dei dati dal Titolare o dal Responsabile;
 - g. per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali (la ripresa video o immagine);
 - h. per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i. per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - j. per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - k. per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
 - l. per “**Codice**” il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modifiche ed integrazioni;
 - m. per “**Garante**”, il garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 4

Modalità di raccolta dei dati

1. Il sistema di videosorveglianza è costituito da telecamere destinate alla videosorveglianza di spazi ed edifici pubblici, attive 24 ore su 24, salvo nelle zone di accesso alle scuole, collegate ad un “server centrale” che visualizza, registra, conserva e cancella, dopo il tempo previsto, le immagini video registrate.
2. Il Centro di Gestione e Controllo ha sede presso un locale del Centro Sociale in cui è ubicata l'apparecchiatura “*server centrale*”, in apposito armadio rack chiuso a chiave (ove è già presente un servizio di videosorveglianza relativo alla centrale idroelettrica), per la visualizzazione in tempo reale delle immagini video raccolte nonché per la registrazione e l'archiviazione delle immagini video salvate.
3. Il Centro di Gestione e Controllo è accessibile solamente dal personale autorizzato che sarà dotato di credenziali di accesso (nome utente e password) per lo sblocco del Server centrale.
4. Il sistema di videosorveglianza è a circuito chiuso, pertanto, sono esclusi l'interconnessione con altri sistemi o con altri archivi dati e l'accesso al sistema da altri terminali ed elaboratori.
5. Il sistema consente di volta in volta all'incaricato, dotato di necessaria autorizzazione:
 - a. La visione in tempo reale delle immagini, con o senza controllo del sistema;
 - b. L'accesso alle immagini videoregistrate, conservate sottoforma di dati digitali, attraverso programma riservato e l'eventuale trasferimento dei dati d'archivio su idoneo supporto.

6. Le credenziali di accesso (nome utente e password) al sistema di videosorveglianza saranno custodite dal responsabile e dagli incaricati in cassaforte, in busta chiusa sigillata. Il Responsabile o gli incaricati dovranno annotare sul registro ogni utilizzo e provvedere alla sostituzione della busta e alla sua sigillatura ad ogni utilizzo.

Articolo 5

Informativa

1. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e dell'eventuale registrazione, mediante un modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, come da fac-simile allegato.
2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, vanno installati più cartelli, prima del raggio di azione delle telecamere, nelle immediate vicinanze ma non necessariamente a contatto e devono essere visibili in ogni condizione di illuminazione ambientale .
3. In luoghi diversi dalle aree esterne il modello va integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi indicati all'art. 13 del Codice, con particolare riguardo alle finalità e all'eventuale conservazione.

Articolo 6

Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione del sistema di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune di Isello dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali vigenti.
2. Le finalità da perseguire sono:
 - a) l'attivazione di misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza e ambientale;
 - b) il monitoraggio della circolazione veicolare;
 - c) la prevenzione e la repressione dell'abbandono incontrollato dei rifiuti, fenomeno che crea degrado urbano;
 - d) il controllo delle aree pubbliche, degli edifici comunali per la tutela contro gli atti vandalici, controllo esteso anche alle scuole esclusivamente negli orari di chiusura;
3. L'attività di videosorveglianza comporterà solamente il trattamento dei dati personali, rilevati mediante le riprese delle telecamere, strettamente necessario per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 2, evitando le immagini dettagliate, ingrandite o non rilevanti.
4. L'uso dei dati personali nell'ambito delle suddette finalità non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla particolare normativa vigente in materia di "privacy".

Articolo 7

Notificazione preventiva al Garante

1. I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy (*art.37 del Codice*).A tale proposito la normativa prevede che non vanno

comunque notificati i trattamenti di dati relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardino immagini conservate temporaneamente per esclusive finalità di sicurezza pubblica o di tutela delle persone e del patrimonio.

Articolo 8

Responsabile ed incaricati del trattamento

1. Compete al Sindaco designare per iscritto il Responsabile del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.
2. Il Responsabile nomina per iscritto e in numero limitato, nell'ambito degli operatori di Polizia Municipale, gli incaricati del materiale trattamento dei dati, che saranno autorizzati ad accedere al locale dove è situata la postazione di controllo, ad utilizzare gli impianti con propria password, visionando le immagini, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi da perseguire (*art.30 del Codice*).
3. Il Responsabile e gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti e dalle disposizioni del presente Regolamento.
4. Il Responsabile e gli incaricati procedono al trattamento materiale dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.
5. I compiti affidati al Responsabile e agli incaricati devono essere analiticamente specificati nell'atto di designazione.
6. Il Responsabile della gestione e gli incaricati devono evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.

Articolo 9

Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali vengono trattati:
 - a) in modo lecito e secondo correttezza in quanto finalizzati allo svolgimento di funzioni istituzionali;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 6 comma 2, e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo massimo di sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere posizionate in punti nevralgici, individuati con atto della Giunta Comunale, fermo restando che l'impianto di videosorveglianza, successivamente, potrà essere ampliato mediante approvazione di apposite deliberazioni da parte della Giunta Comunale, a cui compete l'indicazione dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la

definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

Articolo 10

Modalità di accesso ai dati

1. L'accesso al sito delle postazioni di Gestione e Controllo e ai dati da esso raccolti e trattati è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al Responsabile della Polizia Municipale e agli incaricati dallo stesso, tutti appartenenti alla Polizia Municipale.
2. Non possono accedere alla stanza dove trovano il "server centrale" persone se non accompagnate da coloro che sono autorizzati.
3. Le immagini registrate saranno disponibili ai fini di indagini giudiziarie e di Polizia: Il responsabile del trattamento potrà autorizzare la consegna delle immagini su CD-ROM o DVD alle Forze di Polizia interessate, dietro richiesta scritta e motivata, con stesura di un verbale di consegna.
4. Ogni singolo accesso ai dati sarà annotato in apposito registro su cui saranno indicati, a cura del Responsabile o dei suoi incaricati, tutti della Polizia Municipale, l'identità della persona che accede ai dati, il titolo dell'accesso, l'orario di ingresso e di uscita della persona stessa e, in caso di accesso all'archivio delle registrazioni, gli estremi del provvedimento autorizzativo.
5. Le immagini salvate su supporto ottico per le finalità di cui al successivo articolo 11 verranno conservate nella cassaforte dell'ufficio sino all'eventuale consegna agli interessati; in caso di inutilizzo i supporti dovranno essere distrutti fisicamente, operazione che dovrà essere annotata nell'apposito registro con la data e la firma dell'incaricato che ha effettuato tale operazione.

Articolo 11

Procedure per l'accesso alle informazioni registrate

1. Le procedure per l'accesso alle immagini possono essere attivate:
 - a. a seguito denunce formali di atti criminosi da parte dei cittadini;
 - b. a seguito segnalazioni relative ad atti criminosi pervenute agli organi di Polizia;
 - c. a seguito rilevamento diretto di atti criminosi o di infrazioni da parte degli operatori di Polizia nell'esercizio delle proprie funzioni.
2. Nei casi sopra riportati, riconosciuta la necessità di accedere alla lettura di immagini, l'organo di Polizia Municipale procede ed informa uno degli incaricati, al fine di attivare la procedura di accesso e lettura delle immagini.
3. L'accesso, la lettura e l'esportazione delle immagini vengono realizzati presso il Centro di Gestione e Controllo dal Responsabile o da uno dei propri incaricati, utilizzando le rispettive chiavi di accesso.
4. L'incaricato della Polizia Municipale, dopo aver visionato le immagini collegate agli atti che hanno determinato le procedure di accesso alle informazioni registrate, può salvare su supporto magnetico solamente i dati giudicati attinenti ai fatti denunciati.
5. Il supporto magnetico, riportanti dati attinenti a fatti criminosi, sarà consegnato all'organo di Polizia Giudiziaria che prenderà in custodia il materiale e consegnerà alla Procura della Repubblica per la trattazione del caso.
6. I dati di cui non viene richiesta la consultazione entro il tempo massimo di giorni sette saranno cancellati.

Articolo 12

Norma di Rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al provvedimento generale sulla videosorveglianza approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali l'8 aprile 2010.

Articolo 13

Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune.